

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2149/93 DELLA COMMISSIONE
del 30 luglio 1993**

che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1030/77 del Consiglio, del 17 maggio 1977, relativo alla conclusione dell'accordo provvisorio tra la Comunità economica europea e la Repubblica araba d'Egitto⁽¹⁾, in particolare il paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere relativo all'articolo 13 dell'accordo,

considerando che lo scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77 prevede che l'elemento mobile del prelievo, calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1620/93 della Commissione⁽²⁾, relativo al regime d'importazione e di esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, sia diminuito di un importo fissato ogni trimestre dalla Commissione; che tale importo deve essere uguale al 60 % della media degli elementi mobili dei prelievi validi nei tre mesi precedenti il mese durante il quale l'importo stesso è fissato;

considerando gli elementi mobili applicabili ai prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40 dei mesi di aprile, maggio e giugno 1993,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo menzionato al paragrafo 3, secondo comma, dello scambio di lettere di cui al regolamento (CEE) n. 1030/77, di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto, è fissato in allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 126 del 23. 5. 1977, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 155 del 26. 6. 1993, pag. 29.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 30 luglio 1993, che fissa l'importo di cui deve essere diminuito l'elemento mobile del prelievo applicabile alle crusche e staccature originarie dell'Egitto

(ECU/t)

| Codice NC | Importo |
|------------|---------|
| 2302 10 10 | 35,74 |
| 2302 10 90 | 76,58 |
| 2302 20 10 | 35,74 |
| 2302 20 90 | 76,58 |
| 2302 30 10 | 35,74 |
| 2302 30 90 | 76,58 |
| 2302 40 10 | 35,74 |
| 2302 40 90 | 76,58 |